

DISASTRO AMBIENTALE TRA LA VECCHIA E LA NUOVA FATTISPECIE DELITTUOSA A CURA DELLA DOTT.SSA GIULIANA CASELLA

Con ordinanza del 15 aprile 2019, il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza ha ordinato l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un Dirigente di una multinazionale italiana operante nel settore petrolifero, il quale ha ricoperto la carica di datore di lavoro e di gestore del suddetto impianto dal 23 settembre 2014 al 31 gennaio 2017, rigettando invece, la richiesta di misura per il precedente Dirigente, che ha ricoperto la medesima carica dal 4 ottobre 2011 al 22 settembre 2014, e per l'Operation Manager che, nel periodo compreso tra febbraio 2011 e luglio 2013, ha, tra l'altro, ricoperto la funzione di coordinamento delle attività di manutenzione dell'impianto.

Secondo le indagini svolte dalla Procura, il Primo Datore di lavoro e l'Operation Manager erano ben a conoscenza dello stato di usura dei serbatoi di stoccaggio petrolifero atteso che, sotto la loro gestione si erano verificati due eventi di oil-spill: rispettivamente nel 2012 e nel 2013, a causa della presenza di un foro su alcuni serbatoi. Malgrado ciò, non solo veniva omessa la comunicazione di eventi che avrebbero potuto potenzialmente risultare inquinanti, ma omettevano anche di effettuare l'ispezione quinquennale nei serbatoi, prescritta dal Comitato Tecnico Regionale, violando il disposto dell'art. 242, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006.

Secondo l'impostazione accusatoria, il disastro ambientale sarebbe conseguenza non di un singolo evento istantaneo ma di perdite dovute ad uno stillicidio di greggio iniziato nel 2012, provocato dal difetto di contenimento di tutti e quattro i serbatoi, interessati da fenomeni di corrosione, fenomeni noti ma ignorati dai vertici aziendali per non compromettere l'efficienza e la redditività dell'attività industriale, nonostante le possibili gravi conseguenze.

La Procura, ritenendo accertato il danno ambientale in data 1° febbraio 2017, contesta il delitto di disastro innominato, nella forma di cui all'art. 434, co. 2, c.p. al Datore di Lavoro in carica del 4 ottobre 2011 al 22 settembre 2014 e all'Operation Manager in servizio del febbraio 2011 al luglio 2013 nonché il delitto di disastro ambientale, nella forma di cui all'art. 452- quater, co. 2, n.2) c.p., al Datore di Lavoro succeduto nella gestione dell'impianto industriale dal 23 settembre 2014 fino al 31 gennaio 2017, quindi dopo l'entrata in vigore della L. n. 68/2015.

Siamo in presenza di condotte omissive iniziate e consumate prima della L. n.68/2015, e di condotte proseguite dopo l'entrata in vigore della predetta legge. Il GIP, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, giunge alla conclusione che il rapporto tra le due norme incriminatrici debba essere risolto utilizzando i principi in materia di successione delle norme penali nel tempo e quindi deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. Utilizzando questo principio si riesce a risalire al ragionamento giuridico del GIP che ha escluso la misura nei confronti del precedente dirigente confermandolo però per il secondo. L'impianto accusatorio del GIP si basa su due differenti fattispecie giuridiche, la prima, antecedente alla L. n. 68/2015, si può imputare al primo dirigente ed è quella di disastro doloso racchiusa nella fattispecie dell'art. 434 c.p. poiché non vi era nel codice di rito una normativa più specifica; la seconda invece, si può imputare al secondo dirigente ed è quella di disastro ambientale, rubricato nel codice penale all'art. 452- quater, co. 2, n. 2, che è stato introdotto dalla Legge Bosetti Galli.

Del tutto irragionevoli sono però le conclusioni cui giunge il GIP di Potenza nella parte in cui, al seguito di un articolato ragionamento giuridico, pur richiamando i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite e rigettando correttamente la richiesta di misura cautelare, giunge ad affermare che anche il primo Datore di Lavoro e l'Operation Manager dovrebbero rispondere del reato di disastro ambientale secondo la

nuova fattispecie delittuosa, invitando l'ufficio della Procura a riformulare l'imputazione a loro carico nei termini del nuovo art. 452-quater, n. 2) così come introdotta dalla L. n. 68/2015. Questo ragionamento potrebbe trovare un riscontro solo qualora passasse la proposta di riforma del delitto di disastro ambientale proposta nel c.d. disegno di legge "Terra Mia". Tale riforma propone di eliminare la clausola di riserva dal testo della disposizione incriminatrice dell'art. 452-quater c.p., e tale eliminazione legittimerebbe il ragionamento punitivo perseguito dall'ufficio della Procura, con la conseguenza che per uno stesso evento 'disastro' ci saranno imputati chiamati a rispondere più gravemente e imputati, invece, chiamati a rispondere meno gravemente, con un'evidente carenza del rispetto del principio di legalità ed eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge. Il nuovo disegno di legge non solo rientra in una eccezione più punitiva rispetto alla normativa già in uso, ma permette l'utilizzo di pene accessorie più stringenti che vanno dall'interdizione temporanea dagli uffici direttivi, al riconoscimento dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, fattispecie che nel caso di Dirigenti di multinazionali rappresentano un ulteriore aggravio della pena.

